



Città di
Cava de' Tirreni

Piazza E. Abbro, 1
84013 Cava de' Tirreni
(Sa)

tel. 089682106
fax

www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 9.7.2003
Modificato con deliberazione del Commissario straordinario n. 298 del 12.6.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.9.2009

REGOLAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 9.7.2003
Modificato con deliberazione consiliare n. 76 del 30.11.2009



Articolo 1 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

“E' istituito presso il Comune di Cava de' Tirreni il servizio”¹ di Protezione Civile per assolvere alle seguenti funzioni attribuite in materia ai Comuni:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- predisposizione del piano comunale di emergenza, e cura della sua attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

“Il servizio è presieduto dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, che sovrintende agli interventi di soccorso ed assistenza”.²

Articolo 2 - IL SINDACO: AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, quale ufficiale del governo, è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta provinciale e al Presidente della Giunta regionale.

In caso di assenza e/o impedimento, non momentanea ma perdurante nel tempo, in situazioni di pericolo, il Sindaco può essere sostituito con pieni poteri dall'Assessore delegato.

Articolo 3 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Articolo 4 - STRUMENTI OPERATIVI PER IL SINDACO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Gli strumenti, di cui il Sindaco si avvale per poter operare in situazioni di emergenza, sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo.

¹ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006

² Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006



Lo strumento giuridico è costituito dal potere di ordinanza così come previsto dalla normativa vigente.

Gli strumenti organizzativi sono costituiti da:

- piano comunale di protezione civile;
- piano provinciale di protezione civile;
- procedure operative;
- tutte le altre pianificazioni specifiche.

Per la loro adozione il Sindaco si avvale di:

- *ufficio di protezione civile;*
- *ufficio tecnico;*
- *responsabili funzioni di supporto del centro operativo comunale;*
- *personale comunale;*
- *gruppo comunale volontari di protezione civile;*
- *gruppi e/o organizzazioni volontarie di protezione civile presenti in ambito comunale*³.

Articolo 5 - IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per adempiere ai compiti indicati dall'articolo 1 del presente regolamento e stabilire se l'evento calamitoso può essere fronteggiato con le forze e i mezzi del Comune, il Sindaco ha necessità di servirsi di un piano comunale di protezione civile.

Il piano è uno strumento organizzativo che consente di impostare politiche locali unitarie di previsione e prevenzione e predisporre e coordinare iniziative ed attività necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari che possono verificarsi sul territorio comunale.

*"Il Comune di Cava de' Tirreni ha approvato con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 9.7.2003 il Piano di protezione civile che contiene:"*⁴

- le informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio, alla definizione dei livelli di allerta necessari all'attivazione delle fasi operative;
- l'individuazione dei soggetti e delle relative competenze per il conseguimento degli obiettivi preventivamente definiti, necessari ad assicurare un'adeguata risposta di prevenzione civile al verificarsi di un evento calamitoso;
- l'organizzazione delle azioni in fasi operative corrispondenti ai livelli di allerta in precedenza individuati.

Il piano, per assolvere alle sue finalità, dovrà essere costantemente aggiornato in conformità alla legislazione vigente.

Articolo 6 - IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Il C.O.C. ha sede presso il Comando

³ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006

⁴ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006



della Polizia Locale o, in caso di inagibilità della struttura, presso i locali sottostanti la tribuna dello Stadio comunale "Lamberti".

Responsabile del C.O.C. è il Comandante della Polizia Locale o in sua assenza il vice Comandante.

Il Centro Operativo Comunale, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 375 del 21.11.2001, si configura secondo sei funzioni di supporto:

1. Tecnico-scientifica e pianificazione.
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria, ASL, volontariato socio-sanitario.
3. Volontariato, gestione risorse e assistenza alla popolazione.
4. Servizi essenziali (reti tecnologiche: elettrica, idrica, telefonica, del gas).
5. Censimento danni a persone e cose.
6. Strutture operative locali, viabilità.

In caso di emergenza al Centro Operativo Comunale spetta:

- La valutazione delle esigenze in relazione all'evolversi della situazione;
- Il coordinamento degli eventi di soccorso e assistenza, sulla base delle procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile per ogni singola ipotesi di rischio;
- L'inoltro di richieste di aiuti ad altri Enti e Organi.

Il C.O.C. deve inoltre coordinare tutte le comunicazioni con la Prefettura e con gli organi sovracomunali

(C.O.M., Provincia, Regione, ecc.) nonché occuparsi dell'organizzazione ed attuazione dell'attività informativa generale e specifica, anche con la stampa. Per questa attività è nominato un responsabile ufficiale "*dell'informazione tra i componenti dello staff del Sindaco*"⁵ che sarà l'unico autorizzato a fornire informazioni a quanti le richiederanno (enti, cittadini, stampa). Ai responsabili delle varie funzioni è affidato l'aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione, in tempo ordinario, e il compito di affiancare il Sindaco nella zona di intervento, in caso di emergenza.

I locali che ospitano il C.O.C. dovranno essere forniti di:

- Cartografie della provincia, cartografie e mappe del territorio comunale in scala adeguata;
- Collegamento telefonico e fax;
- Apparecchiature radio in VHF e CB;
- Gruppo elettrogeno da utilizzare in caso di mancanza di energia elettrica.

Articolo 7 - IL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il compiti specifici del piano comunale sono affidati ai componenti l'Ufficio Protezione civile e in caso di necessità ai dipendenti per i quali il contratto di lavoro prevede l'obbligo della reperibilità.

Per le operazioni logistiche previste dal piano si utilizza personale tecnico e della Polizia Locale, munito di mezzo di locomozione in dotazione al Comune *.

Articolo 8 - LE RISORSE UTILIZZATE DALLA PROTEZIONE CIVILE

"Il servizio"⁶ di Protezione civile utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamento disponibili presso il Comune, i presidi ospedalieri, le organizzazioni di volontariato,

⁵ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006

⁶ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006



oppure messi a disposizione *in comodato d'uso o donate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, dal Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione civile sul Territorio, dall'Amministrazione provinciale e/o da altri enti ed istituzioni pubbliche, private, da aziende e privati cittadini*⁷. In quest'ultimo caso l'onere delle spese effettivamente sostenute è assunto dal Comune, se richiesto dagli stessi detentori di risorse.

Articolo 9 - FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio comunale di Protezione civile per l'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, può avvalersi di:

- Contributi regionali;
- Stanziamenti dal bilancio comunale, in apposito specifico capitolo previsto annualmente dall'Amministrazione;
- Eventuali altri contributi.

Articolo 10 - IL VOLONTARIATO

I volontari di protezione civile non possono e non devono sostituire le strutture istituzionali, previste dalla legislazione, addette all'opera di previsione, prevenzione e soccorso.

Tuttavia essi sono riconosciuti componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di protezione civile per l'insostituibile azione di supporto e di integrazione svolto.

“L'art. 18 della legge 225/92 assicura la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Le modalità di partecipazione sono definite dal D.P.R. n. 194 dell'8.2.2001.

Le organizzazioni di volontariato, che debbono essere censite in apposito albo regionale e/o presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile, operano in emergenza alle dirette dipendenze degli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi e sotto il coordinamento dell'organo ordinario di protezione civile. Ogni volontario, per l'attività di protezione civile svolta, usufruisce della copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione”⁸.

Articolo 11 - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

“Con delibera di Consiglio comunale del 9.7.2003 la città di Cava de' Tirreni ha istituito il Gruppo comunale volontari di protezione civile con un suo specifico regolamento che ne determina compiti, struttura, responsabili, modalità di partecipazione dei cittadini e funzionamento. Il Gruppo, equipaggiato dal Comune con dotazioni individuali e collettive, è iscritto nell'elenco nazionale del volontariato presso il Dipartimento della Protezione civile e all'Albo regionale della Campania. Il Gruppo pertanto è autorizzato a partecipare alle attività di soccorso senza limiti territoriali in Italia e all'estero, se attivato dalla Regione Campania e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile”⁹.

⁷ Modifica approvata con delibera di C.C. n. 60 del 28/9/2009

⁸ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006

⁹ Modifiche approvate con delibere C.S. n. 298 del 12.6.2006 e C.C. n. 60 del 28/9/2009



Articolo 12 - INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

I cittadini, siano essi residenti o meno in aree considerate a rischio di calamità naturali o antropiche, devono conoscere preventivamente:

- Le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul territorio comunale;
- Le predisposizioni del piano di emergenza;
- Il comportamento da tenere prima, durante e dopo l'evento;
- I mezzi e le modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi;

In caso di emergenza, il Sindaco, valutata la situazione, qualora lo ritenesse necessario, dispone la distribuzione di comunicati informativi alla popolazione, rendendola edotta sui pericoli incombenti.

I comunicati che andranno redatti in maniera chiara e tale da non causare situazioni di panico, saranno diffusi dal responsabile ufficiale dell'informazione.

Articolo 13 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

L'esercitazione di protezione civile ha l'obiettivo di verificare l'efficacia della pianificazione adottata, la prontezza operativa del servizio comunale, la validità delle procedure approntate.

L'esercitazione, da tenersi periodicamente, deve rispettare alcuni criteri, quali:

- Chiara definizione degli scopi che si propone;
- Precisa scelta del tipo di esercitazione con l'indicazione dei soggetti ai quali si rivolge;
- Coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati presenti nell'area;
- Ricorso alle esercitazioni "su allarme" senza preavviso, per una reale validità delle stesse.

Articolo 14 - DIVULGAZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

Il piano comunale di protezione civile e il presente regolamento sono portati a conoscenza della popolazione attraverso un avviso pubblico e con la permanente loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale.

Una copia del piano e una del regolamento vengono inviate in Prefettura, in Provincia e in Regione.

Inoltre sono periodicamente informati i seguenti organi:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando di zona dei Carabinieri;
- Commissario di zona della Polizia di Stato;
- Comando di zona del Corpo Forestale dello Stato;
- Comando di zona della Guardia di Finanza;
- Comando di zona delle Forze Armate;
- Azienda Sanitaria Locale;
- Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.



Articolo 15 - TERMINI DI VALIDITA' E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

“Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato dal Consiglio comunale il 9.7.2003 con delibera n. 61”¹⁰.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme della legge 225/92, del D. lgs 112/98, del D. lgs 300/99, della Legge 401/01 e della Legge Regionale n. 11 del 1991, nonché le eventuali normative in materia successivamente elaborate.

REGOLAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 9.7.2003
Modificato con deliberazione consiliare n. 76 del 30.11.2009

Articolo 1

E' costituito presso la sede municipale del Comune di Cava de' Tirreni, il gruppo comunale volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, *prevalentemente nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE teso*

¹⁰ Modifica approvata con delibera C.S. n. 298 del 12.6.2006



alla¹¹ previsione, prevenzione e soccorso, senza fini di lucro o vantaggi personali, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia.

Articolo 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo giudizio di idoneità da parte di un sanitario, medico - legale o medico del lavoro di struttura pubblica o da parte del servizio di sicurezza interno.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile e ha l'obbligo di assicurarli contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Articolo 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e nomina fra i componenti dello stesso – su indicazione dell'Assemblea dei Volontari – un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- Garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale;
- Indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché collaborare all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Articolo 5

¹¹ Integrato con delibera consiliare n. 76 del 30.11.2009



I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione, della Provincia e della Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici di queste amministrazioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 8 febbraio 2001 n. 194, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile e nel registro regionale di cui alla legge 266/91, impiegati in attività di soccorso e assistenza in occasione di eventi di cui all'art. 2 legge 225/92, vengono garantiti:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. il rimborso per il mancato guadagno giornaliero ai volontari lavoratori autonomi che ne fanno richiesta;
4. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Al gruppo viene garantito il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, secondo le modalità di cui all'art. 10 del DPR 8 febbraio 2001 n. 194.

Articolo 9

I volontari del gruppo esercitano le attività di cui all'art. 4 del presente regolamento sulla base della seguente organizzazione interna:

- Coordinatore
- Vice coordinatore



- Segretario
 - Quattro consiglieri
- Essi costituiscono il Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo esamina e formula proposte finalizzate ad un miglior funzionamento delle attività del gruppo e al coordinamento con altri Enti o associazioni. Provvede inoltre ad assumere le decisioni più urgenti riguardanti il gruppo. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e dura in carica tre anni.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale costituita da tutti i volontari regolarmente iscritti. Le votazioni si svolgono ogni tre anni a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'elezione del coordinatore e per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti i volontari regolarmente iscritti da almeno due anni.

Articolo 12

In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del consiglio direttivo può essere sostituito dal primo dei non eletti tra i volontari. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede invece a nuove elezioni per il solo Coordinatore che dovrà poi ricevere la nomina dal Sindaco.

Articolo 13

L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per valutare l'andamento delle attività e della vita del gruppo, per programmare e organizzare eventi ordinari e straordinari, per favorire confronti e conoscenze tra i volontari. Eventuali decisioni importanti vengono poste a votazione dell'assemblea e approvate a maggioranza. Per iniziative di rilevanza esterna o comportanti spese a carico dell'amministrazione comunale, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'amministrazione medesima.

Articolo 14

Il Gruppo provvede, attraverso il Coordinatore, a fornire all'Amministrazione comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di massima delle attività previste per l'anno in corso.

Articolo 15



Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 16

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

DISCIPLINARE SERVIZIO CINOFILO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 185 del 14.5.2008)

Art. 1 – COMPITI DELLA SQUADRA CINOFILA

- Formare le unità cinofile;
- Elaborare e aggiornare le direttive d'impegno in base ai compiti richiesti alle unità cinofile;
- Aggiornare ed avvicinare sia i cani sia i conduttori;
- Mantenere i soggetti, in ogni circostanza, nella perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
- Iscrivere tutti i soggetti di proprietà dell'Amministrazione al L.O.I. (Libro Origini Italiane) istituito dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana);
- Assicurare che i soggetti provenienti dall'estero siano muniti di certificato d'origine rilasciato da società cinofile riconosciute dall'E.N.C.I. e F.C.I.

Art. 2 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

I programmi relativi alla formazione ed aggiornamento delle unità cinofile sono elaborati tenendo conto delle esigenze di servizio, nell'ambito delle esigenze operative della Polizia Locale.

A seguito dell'introduzione di nuove metodologie sia addestrative che operative, i conduttori cinofili potranno essere richiamati per conformarsi a tali tecniche in un periodo di aggiornamento con la possibilità di avvalersi dell'opera di personale qualificato, vedi figuranti e addestratori, esterni alla Polizia Locale e reperiti nel mondo cinofilo.



Art. 3 – SCELTA DEL PERSONALE

I requisiti richiesti per essere ammessi a frequentare il corso di formazione:

- attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla perseveranza, all'amore per gli animali, all'equilibrio;
- volontarietà;
- assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- idoneità alla corsa e alla marcia.

Art. 4 – CORSI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE

La durata dei corsi è la seguente:

- non inferiore a mesi 2 per l'abilitazione alla conduzione ed istruzione del cane di Polizia Locale in consegna;
- non inferiore a giorni 30 per l'aggiornamento o la sostituzione del cane;
- la durata dei corsi è determinata di volta in volta secondo le esigenze didattiche;
- il requisito per istruttori del personale e preparatore dei cani è quello di possedere almeno 10 anni di anzianità nello specifico servizio e qualità.

ART. 5 – IMPIEGO

I cani sono qualificati secondo le esigenze operative nei servizi di istituto da parte del Comando di Polizia Locale.

Le qualificazioni di massima dei cani sono:

Cani di Polizia Locale: si sfruttano le doti atletiche, fisiche e sensoriali per espletare i seguenti servizi:

- compiti di vigilanza su obiettivi particolari, vale a dire dove le doti sensoriali del cane sono utili per segnalare intrusi in aree sottoposte a controllo in ambito urbano come parchi, argini, immobili ect.;
- difesa del conduttore da aggressioni perpetrate da malfattori;
- attacco, fermo, immobilizzazione del figurante: per fermare ed immobilizzare con il morso sul braccio un malfattore sia con armi da fuoco, che con armi improprie per impedirne ulteriori gesti a danno sia gli operatori di polizia, che a civili presenti sul luogo;
- prevenzione e ricerca piromani;
- ricerche persone in superficie e in caso di calamità naturali.

Secondo le esigenze operative, le unità cinofile possono essere impegnate in ausilio ad altri operatori di Polizia Giudiziaria.

Art. 6 – I CANILI

I canili sono costruiti in ricoveri individuali, con gli accorgimenti tecnici e le misure che l'esperienza, anche in campo amatoriale, insegna, adeguandole alla normativa vigente e ai materiali esistenti in modo da poter disporre di strutture idonee, dove l'animale può ritemprarsi dalle fatiche del servizio e può ripararsi in modo idoneo dagli agenti



atmosferici. Le strutture devono comprendere degli spazi recintati dove l'animale possa muoversi a proprio piacimento senza costituire pericolo per sé o per altri.

Art. 7 – ASSISTENZA VETERINARIA

L'assistenza veterinaria è assicurata da un veterinario presso il centro.

Il professionista è tenuto a visitare tutti i cani con periodicità almeno mensile ed ogni qualvolta i soggetti manifestino sintomi di malattia.

Per la prevenzione di malattie infettive ed infestive si applicano le disposizioni delle norme veterinarie.

Le vaccinazioni sono effettuate secondo le procedure e l'esperienza acquisita in campo dalla scienza medico-veterinaria e in ottemperanza alle norme veterinarie.

Il centro deve essere dotato di materiale di primo soccorso e di adeguate scorte di medicinali di uso più corrente, acquistate su prescrizione del veterinario curante e custodite in un apposito armadio.

Al termine di ogni periodo di infermità per malattia del cane, il veterinario curante deve rilasciare apposita certificazione di idoneità al servizio.

Art. 8 – GOVERNO DEI CANI – OBBLIGO DEI CONDUTTORI

E' fatto obbligo giornaliero al conduttore di assicurare e verificare la perfetta igiene del cane, in particolare:

- spazzolatura quotidiana del mantello;
- frequente controllo e pulizia delle orecchie;
- ispezione degli spazi interdigitali al termine di ogni servizio o addestramento.

E' altresì obbligo del conduttore mantenere il soggetto nella migliore forma psicofisica e addestrativa, secondo le tecniche apprese durante il corso di formazione. A tale scopo sono previste delle giornate di addestramento.

Art. 9 – MANTENIMENTO DEI CANI

Il mantenimento dei cani riguarda:

- l'alimentazione;
- l'acquisto dei medicinali;
- le spese veterinarie;
- i trasporti dei cani;
- le spese sostenute per l'iscrizione dei cani (ENCI/SAS);
- le spese per eventuali oneri comunali;
- le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti.

Quanto sopra dovrà essere assicurato da personale appositamente assunto per lo specifico compito.

Art. 10 – MATRICOLA

I cani di Polizia Locale devono essere coperti da polizza assicurativa contro i danni che possono essere cagionati a terzi e sono successivamente impiegati in servizio dopo un



corso di addestramento fino al raggiungimento, nelle prove simulate, almeno del punteggio minimo per il conseguimento della qualifica.

Art. 11 – DOTAZIONE DI MEZZI

Alla Squadra Cinofila saranno assegnati gli automezzi necessari per l'espletamento di specifici servizi con ricovero del cane. Alla Squadra Cinofila è assegnato uno specifico equipaggiamento ed armamento della Polizia Locale, idoneo allo specifico servizio che è chiamata a svolgere.

Art. 12 – ASSICURAZIONE SPECIALE PER UNITA' CINOFILA

L'Amministrazione comunale provvederà ad apposita assicurazione per i cani ed il personale che svolge il servizio.

INDICE

Articolo 1 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	2
Articolo 2 - IL SINDACO: AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2
Articolo 3 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO.....	2
Articolo 4 - STRUMENTI OPERATIVI PER IL SINDACO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	2
Articolo 5 - IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3
Articolo 6 - IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3
Articolo 7 - IL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	4
Articolo 8 - LE RISORSE UTILIZZATE DALLA PROTEZIONE CIVILE	4
Articolo 9 - FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE	5



Articolo 10 - IL VOLONTARIATO.....	5
Articolo 11 - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	5
Articolo 12 - INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE	6
Articolo 13 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	6
Articolo 14 - DIVULGAZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO.....	6
Articolo 15 - TERMINI DI VALIDITA' E RIFERIMENTI LEGISLATIVI	7

REGOLAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.....7

DISCIPLINARE SERVIZIO CINOFILO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

.....	11
Art. 1 – COMPITI DELLA SQUADRA CINOFILA.....	11
Art. 2 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	11
Art. 3 – SCELTA DEL PERSONALE.....	12
Art. 4 – CORSI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE.....	12
ART. 5 – IMPIEGO	12
Art. 6 – I CANILI.....	12
Art. 7 – ASSISTENZA VETERINARIA	13
Art. 8 – GOVERNO DEI CANI – OBBLIGO DEI CONDUTTORI.....	13
Art. 9 – MANTENIMENTO DEI CANI.....	13
Art. 10 – MATRICOLA	13
Art. 11 – DOTAZIONE DI MEZZI	14
Art. 12 – ASSICURAZIONE SPECIALE PER UNITA' CINOFILA	14